



Interrogazione ordinaria orale in V Commissione n. 2400 del Consigliere Gianpaolo Andrissi "Perplexità circa la fase di VAS del Piano Strategico "Avvicinare le montagne" e l'adeguatezza della Provincia del VCO a svolgere valutazioni di competenza ambientale".

In merito all'Interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 152/2006, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni."

Il Piano strategico "Avvicinare le montagne" ricade nell'ambito di applicazione previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 152/2006, in quanto afferisce al settore turistico e della pianificazione territoriale e definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti elencati negli allegati alla Parte II del medesimo decreto, nonché dalla lett. b) al medesimo articolo e comma, in quanto può determinare impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Per queste ragioni, per il suddetto Piano, **è prevista direttamente la fase di valutazione** della procedura di VAS; **non è prevista, pertanto, una preliminare Verifica di assoggettabilità** che, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 152/2006, viene effettuata per i piani e i programmi di cui al comma 2 del citato decreto che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto medesimo.

L'iter procedurale della Valutazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, prevede, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, una prima fase di specificazione durante la quale l'Autorità procedente entra in consultazione con l'Autorità competente; per il caso specifico, entrambe le autorità sono individuate nella Provincia

del Verbano Cusio Ossola. Inoltre, l'Autorità procedente consulta i soggetti con competenza ambientale potenzialmente interessati agli impatti ambientali del Piano, tra i quali la Regione Piemonte.

La fase di specificazione è stata avviata dall'Autorità procedente in data 15 maggio 2018, con l'invio della documentazione preliminare all'Autorità competente e ai soggetti con competenza ambientale.

La Regione Piemonte ha trasmesso all'Autorità procedente, con nota prot. n. 19105 del 16 luglio 2018, il proprio contributo per la fase di specificazione: il contributo è stato elaborato in esito all'istruttoria dell'organo tecnico regionale (OTR), con il supporto tecnico-scientifico dell'Arpa Piemonte, sulla base della documentazione tecnica fornita dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e dei contributi tecnici trasmessi dalle direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna e foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Promozione della cultura, del turismo e dello sport

La documentazione preliminare trasmessa per la fase di specificazione è stata resa disponibile sul sito web dell'Autorità procedente, al link:

"<http://www.provincia.verbano-cusio-ossola.it/la-provincia/uffici-e-servizi/settore-sg/presidenza-comunicazione-e-marketing/avvicinare-le-montagne/>"

Successivamente alla fase di specificazione, secondo quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. 152/2006, spetta all'Autorità procedente la redazione del Rapporto Ambientale e l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS. Tale avvio, ad oggi non ancora avvenuto, è contestuale alla pubblicazione della documentazione di piano (comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica) per la partecipazione del pubblico e alla trasmissione della stessa all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale.

Per quanto riguarda la presenza del Parco naturale Veglia – Devero, individuato anche come IT1140016 "Alpi Veglia Devero – Monte Giove", Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale, per la conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario, si evidenzia quanto segue.

Nella ZSC/ZPS "Alpi Veglia Devero – Monte Giove" sono vigenti le Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (approvate con d.g.r. n. 54-79409 del 7/4/20014 e s.m.i.) e le Misure di Conservazione sito-specifiche (approvate con d.g.r. n. 21-4635 del 6 febbraio 2017), in ottemperanza ai disposti del D.M. 17 ottobre 2007. Tali misure sono state recepite nel Decreto del Ministero dell'Ambiente di designazione della Zona Speciale di Conservazione del 21 novembre 2017. Con d.g.r. n. 21-4766 del 13 marzo 2017 è stata delegata la gestione del Sito Natura 2000 all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Ossola. L'Ente suddetto, pertanto, è competente all'espressione del giudizio d'incidenza in tutte le fasi della procedura di VAS, formulando osservazioni inerenti le interferenze con le specie e gli habitat oggetto di tutela. In merito all'interferenza di alcuni interventi rispetto alla presenza della ZSC/ZPS "Alpi Veglia Devero – Monte Giove", in fase di specificazione della procedura di VAS, sulla base della documentazione preliminare presentata

dall'Autorità proponente, è stata evidenziata la necessità di verificare la compatibilità normativa delle seggiovie e delle piste connesse previste nel Comune di Trasquera con i disposti dell'articolo 3, comma 1, lettera j) delle Misure di Conservazione sito-specifiche approvate con d.g.r. n. 21-4635 del 6 febbraio 2017 e recepite nel Decreto del Ministero dell'Ambiente di designazione della Zona Speciale di Conservazione del 21 novembre 2017, che fanno propri i relativi divieti in materia contenuti nel Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (articolo 5, lettera m).

Inoltre sono stati richiesti approfondimenti specifici e evidenziate criticità rispetto ad altri interventi previsti negli altri Comuni dell'Accordo territoriale (Varzo, Crodo e Baceno), al fine di valutarne la compatibilità differenziandone la fruibilità nel periodo estivo e invernale, singolarmente e nella loro complessità.

Per quanto riguarda l'istituto dell'avvalimento, si evidenzia quanto segue.

Ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998, la Provincia del Verbano Cusio Ossola risulta essersi dotata di proprio organo tecnico per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. In merito all'avvalimento richiesto dalla stessa Provincia all'Unione Montana Alta Ossola, si evidenzia che, con nota prot. n. 8372 del 13 aprile 2018, la stessa amministrazione, non ritenendo per il caso specifico di disporre delle strutture idonee allo svolgimento della procedura di VAS, ha richiesto al Settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate parere circa la possibilità di avvalersi del supporto dell'organo tecnico costituito presso l'Unione Montana Alta Ossola.

Come chiarito dalla nota del Settore regionale Valutazioni ambientali e procedure integrate (prot. n. 12387 del 02 maggio 2018), in termini generali, l'istituto dell'avvalimento, caratterizza le modalità con le quali un organo della pubblica amministrazione utilizza capacità organizzative e tecniche insediate in un apparato organizzativo di un'altra pubblica amministrazione, pur conservando la titolarità e l'esercizio della propria funzione.

Tale istituto rientra, peraltro, nella più generale tipologia degli accordi disciplinati all'art. 15 della legge 241/1990, che attribuisce la piena facoltà alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e costituisce espressione del principio dell'esercizio consensuale della potestà amministrativa.

In tale ambito, le Amministrazioni sono libere di determinare il contenuto dell'accordo, fermo restando il limite del necessario perseguimento dell'interesse pubblico loro affidato e i vincoli derivanti dalle norme che regolamentano la specifica fattispecie amministrativa nell'ambito della quale si addiende all'accordo.

Pertanto, dal punto di vista giuridico, non si ravvisano elementi ostativi al ricorso all'istituto dell'avvalimento nei confronti dell'Unione Montana Alta Ossola, prospettato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola per il processo di VAS relativo al caso specifico inerente il Piano strategico in oggetto.